



**Procura generale  
della Corte di Cassazione**

**Oggetto: Istanza ex art. 363 c.p.c. da parte degli avv.ti**

**L'Ufficio**

preliminarmente, dà atto che le istanze pervenute dall'inizio del 2021, per un disguido nel sistema informatico, sono risultate visibili solo a partire dal mese di giugno 2021 e che per tale ragione esse sono vagliate e definite talvolta a distanza di tempo dal loro effettivo invio mediante la finestra presente nel sito *web* della Procura generale.

Ciò premesso,

**Osserva:**

1. I legali hanno inviato un atto con cui lamentano che il Tribunale di Nola, con la propria decisione n. 6767/2020 RG del 7 gennaio 2021 (allegata all'istanza) abbia respinto il loro reclamo *ex art. 669-terdecies* c.p.c. avverso il provvedimento del Giudice dell'esecuzione che ha precedentemente, a sua volta, rigettato il reclamo *ex art. 591-ter* c.p.c. avverso il provvedimento del professionista delegato alla effettuazione di una vendita esecutiva senza incanto che ha escluso il sig. \_\_\_\_\_, patrocinato dagli odierni esponenti, dalla partecipazione alla gara in quanto ha depositato una offerta con allegata una procura speciale all'avv.ta \_\_\_\_\_ non resa in forma notarile né con sottoscrizione autenticata.

L'istanza fa qui valere essenzialmente le medesime ragioni del reclamo, impemiate sui principi di libertà delle forme e sulla norma di cui all'art. 1392 c.c., tali da condurre – in tesi – alla sufficienza della forma scritta ma non solenne né della scrittura con sottoscrizione autenticata. Tesi che pertanto si propone di rappresentare al vaglio della Corte, attraverso il ricorso all'istituto dell'art. 363 c.p.c.

2. Ad avviso dell'Ufficio, non vi sono le premesse per attivare l'istanza di enunciazione del principio di diritto nei termini prospettati nell'istanza.

Sembra infatti che l'assunto del Tribunale – si noti, analogo nell'esito ma divergente nella motivazione rispetto a quella del G.E. (avendo in effetti il Tribunale sottolineato come alcuni degli argomenti valorizzati dal primo giudice non fossero di per sé risolutivi) – sia quello conforme all'impianto normativo e che, di contro, la proposizione interpretativa suggerita dagli istanti non risulti condivisibile.

3. In questa direzione, di sostanziale adesione all'idea della necessità di un dato formale certo, anche in relazione alla procura rilasciata ai fini della offerta nelle vendite forzate senza incanto, orientano i seguenti rilievi:

- un primo argomento è quello che si trae dalla lettura dell'art. 591-*bis*, comma 3, n. 5), c.p.c., il quale dispone che in caso di offerte per *electio domini* il professionista delegato alle operazioni di vendita deve (ricevere o) *autenticare* le dichiarazioni di nomina di cui all'art. 583”;

- un secondo argomento è quello, sviluppato anche dal Tribunale, che si trae dal D.M. n. 32/2015, a tenore del quale, nelle procedure di vendita in modalità telematica, “Quando l’offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell’*atto pubblico* o della *scrittura privata autenticata* e può essere allegata anche in copia per immagine”;

- un terzo argomento, maggiormente di principio e che vale a contraddire l’assunto di fondo dell’istanza, è soprattutto – come ancora una volta ravvisato sinteticamente dal Tribunale – quello per cui la presentazione dell’offerta di acquisto non è attività processuale, bensì attività negoziale inserita in una procedura giudiziale; con la conseguenza che, trattandosi di fenomeno bensì traslativo ma *sui generis* e non pienamente esaurito nella dimensione del consenso bilaterale, l’offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce un presupposto dell’atto giurisdizionale di vendita ovvero, come si esprime Cass., n. 7708/2014, essa “si articola nell’incontro della volontà negoziale di una sola parte, cioè dell’acquirente, con una disposizione coattiva emessa dall’organo giurisdizionale che procede alla vendita”; questa collocazione che per sintesi si può definire come extra-processuale in senso stretto porta ad escludere che la pura e semplice indicazione del difensore sia idonea ad assegnare all’offerta il suo necessario effetto di natura negoziale, appunto perché si situa certamente al di fuori della sfera di esercizio degli atti propri di una *parte* processuale, tale non essendo l’offerente (Cass. S.U., n. 5701/2012); sicché i poteri di autentica del patrocinio non possono qui entrare in gioco, in termini oggettivi (il tutto a trascurare alcune peculiarità del caso di specie, in cui la procura utilizzata per l’offerta era intestata come procura “alle liti” e in cui pure vi erano riferimenti inesatti al numero di RG della procedura cui si riferiva l’offerta; anomalie queste pur superate dal Tribunale ma emblematiche della inadeguatezza della tesi “liberalizzante” che viene prospettata, oltretutto potendo ciò dare adito a contenziosi ulteriori).

4. Su tali argomenti, l’Ufficio considera di condividere la conclusione raggiunta dal Tribunale, per l’esigenza di certezza che è sottesa alla procedura di vendita forzata e che non autorizza un patrocinante a presentare offerte che non abbiano sicura riferibilità alla futura parte acquirente.


5. Conseguo da quanto detto che deve disporsi la trasmissione degli atti in archivio.

Roma, 12 novembre 2021

per il Procuratore generale

(Carmelo Sgroi, avv. gen.)

(Annamaria Soldi, sostituto procuratore generale)



Procura Generale c/o Corte Cassazione  
Depositato in Segreteria Civile  
oggi, li 18 NOV 2021



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Francesca FAZIO

